



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"PACIOLO-D'ANNUNZIO"**

Via Manzoni, 6 – 43036 Fidenza (PR)  
Tel. +39 0524 522015 – Fax +39 0524 527611

Web site: [www.paciolo-dannunzio.it](http://www.paciolo-dannunzio.it) E-mail: [PRTD01000X@istruzione.it](mailto:PRTD01000X@istruzione.it)



## Allegati

**O.M. 21.05.2001, n. 90:** *Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore – Anno scolastico 2000/2001.*

### Titolo IV - Istituti d'istruzione secondaria superiore

#### Art. 13 - Scrutini finali

1. Le istituzioni scolastiche, a norma dell'art.4 del Regolamento dell'autonomia, individuano le modalità e i criteri di valutazione degli alunni, nel rispetto della normativa nazionale e i criteri di riconoscimento dei crediti e di recupero dei debiti scolastici, riferiti ai percorsi dei singoli alunni.

2. (...)

3. Il collegio dei docenti determina i criteri da seguire per lo svolgimento degli scrutini al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni di competenza dei singoli consigli di classe.

4. Per la formulazione dei giudizi e l'assegnazione dei voti di profitto e di condotta, si richiamano i criteri di cui alle norme dell'art.78 e dell'art.79 del R.D. 4.5.1925, n. 653, sostituito dall'art.2 del R.D. 21.11.1929, n. 2049, nonché, per la parte relativa all'incidenza del voto di condotta, le norme di cui al D.P.R.n.249/1998, citato nel preambolo.

5. Nei confronti degli alunni che presentino un'insufficienza non grave in una o più discipline, comunque non tale da determinare una carenza nella preparazione complessiva, il consiglio di classe, prima dell'approvazione dei voti, sulla base di parametri valutativi stabiliti preventivamente, procede ad una valutazione che tenga conto: .

a) della possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate; nei tempi e con le modalità stabilite dal consiglio di classe per accertare il superamento delle carenze formative riscontrate (debito formativo);

b) della possibilità di seguire proficuamente il programma di studi dell'anno scolastico successivo. In particolare tali alunni sono valutati sulla base delle attitudini ad organizzare il proprio studio in maniera autonoma ma coerente con le linee di programmazione indicate dai docenti. Nel caso di promozione così deliberata, il preside comunica, per iscritto, alla famiglia le motivazioni delle decisioni assunte dal Consiglio di classe, nonché un dettagliato resoconto sulle carenze dell'alunno, indicando anche i voti proposti dai docenti in sede di scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali l'alunno non ha raggiunto totalmente la sufficienza.

6. Nell'esercizio dell'autonomia didattica, le istituzioni scolastiche in sede di programmazione delle attività didattico-educative, assicurano la realizzazione di iniziative di recupero e di sostegno, di continuità e di orientamento scolastico e professionale e, inoltre, in tale ambito, definiscono ed adottano criteri e modalità degli interventi da realizzare nel corso dell'anno scolastico successivo, nel quadro di un'offerta formativa qualificata e diversificata volta in particolare a colmare situazioni di carenze, secondo un piano di fattibilità approvato annualmente dal Consiglio di Istituto.

7. La frequenza assidua e la partecipazione attiva alla vita della scuola sono elementi positivi che concorrono alla valutazione favorevole del profitto dell'alunno in sede di scrutinio finale.

Pertanto, il numero delle assenze, pur non essendo di per se preclusivo della valutazione del profitto stesso in sede di scrutinio finale, incide negativamente sul giudizio complessivo, a meno che, da un congruo numero di interrogazioni e di esercitazioni scritte, grafiche o pratiche, svolte a casa o a scuola, corrette e classificate nel corso dell'intero anno scolastico, non si possa accertare il raggiungimento degli obiettivi propri di ciascuna disciplina.



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"PACIOLO-D'ANNUNZIO"**

Via Manzoni, 6 – 43036 Fidenza (PR)  
Tel. +39 0524 522015 – Fax +39 0524 527611

Web site: [www.paciolo-dannunzio.it](http://www.paciolo-dannunzio.it) E-mail: [PRTD01000X@istruzione.it](mailto:PRTD01000X@istruzione.it)



8. L'attività svolta dagli alunni presso aziende, qualora presenti caratteristiche tali da poter configurarsi come attività didattica sulla base di accordi nazionali o locali, è oggetto di valutazione, secondo i criteri individuati dalle istituzioni scolastiche autonome. Parimenti sono oggetto di valutazione le attività di stages in aziende e di formazione effettuate durante l'anno scolastico, anche in attuazione di appositi progetti autorizzati. Sono, altresì, individuati i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi relativi alle attività realizzate nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa o liberamente effettuate dagli alunni e debitamente accertate e certificate.

9. Ai sensi della legge 8 agosto 1995, n.352, gli studenti che, al termine delle lezioni, a giudizio del consiglio di classe, non possono essere valutati per malattia o trasferimento della famiglia, sono ammessi a sostenere, prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, prove suppletive, che si concludono con un giudizio di ammissione o non ammissione alla classe successiva.

#### *Art. 14 - Credito scolastico*

1. Ai sensi delle vigenti disposizioni relative all'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni, procede all'attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno. Per l'anno scolastico 2000-2001, il credito scolastico viene attribuito agli allievi sulla base della tabella A, allegata al Regolamento e delle note in calce alla medesima.

In considerazione dell'incidenza che hanno le votazioni assegnate per le singole discipline sul punteggio conseguibile in sede di esame di Stato, i docenti, al fine dell'attribuzione dei voti sia in corso d'anno sia nello scrutinio finale, utilizzano l'intera scala decimale di valutazione.

2. I docenti che svolgono l'insegnamento della religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l'attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento. Analoga posizione compete, in sede di attribuzione del credito scolastico, ai docenti delle attività didattiche e formative alternative all'insegnamento della religione cattolica, limitatamente agli alunni che abbiano seguito le attività medesime.

3. L'attribuzione del punteggio, nell'ambito della banda di oscillazione, tiene conto, oltre che degli elementi di cui all'art. 11, comma 2, del Regolamento, del giudizio formulato dai docenti di cui al precedente comma 2 riguardante l'interesse con il quale l'alunno ha seguito l'insegnamento della religione cattolica ovvero l'attività alternativa e il profitto che ne ha tratto, con il conseguente superamento della stretta corrispondenza con la media aritmetica dei voti attribuiti in itinere o in sede di scrutinio finale e, quindi, anche di eventuali criteri restrittivi.

4. L'attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno va deliberata e verbalizzata, con l'indicazione degli elementi valutativi di cui al comma 3.

5. Il punteggio attribuito quale credito scolastico a ciascun alunno è pubblicato all'albo dell'Istituto, unitamente ai voti conseguiti in sede di scrutinio finale ed è trascritto sulla pagella scolastica; su quest'ultima deve essere, altresì, indicata l'eventuale promozione con debito formativo.

6. Per gli alunni che non conseguono la promozione alla classe successiva non si procede all'attribuzione del credito scolastico, ai sensi dell'art.11, co. 3, del d.P.R. n.323 del 23.7.1998.



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"PACIOLO-D'ANNUNZIO"**

Via Manzoni, 6 – 43036 Fidenza (PR)  
Tel. +39 0524 522015 – Fax +39 0524 527611

Web site: [www.paciolo-dannunzio.it](http://www.paciolo-dannunzio.it) E-mail: [PRTD01000X@istruzione.it](mailto:PRTD01000X@istruzione.it)



**Decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del 23 luglio 1998:** Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore a norma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1997, n. 425 (in G.U. 9 settembre 1998, n. 210).

**Art. 11 - Credito scolastico**

1. Il consiglio di classe attribuisce ad ogni alunno che ne sia meritevole, nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore, un apposito punteggio per l'andamento degli studi, denominato credito scolastico. La somma dei punteggi ottenuti nei tre anni costituisce il credito scolastico che, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, si aggiunge ai punteggi riportati dai candidati nelle prove d'esame scritte e orali. Per gli istituti professionali e gli istituti d'arte si provvede all'attribuzione del credito scolastico, per il primo dei tre anni, in sede, rispettivamente, di esame di qualifica e di licenza.

2. Il punteggio di cui al comma 1 esprime la valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunta da ciascun alunno nell'anno scolastico in corso, con riguardo al profitto e tenendo in considerazione anche l'assiduità della frequenza scolastica, ivi compresa, per gli istituti ove è previsto, la frequenza dell'area di progetto, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo, alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Esso è attribuito sulla base dell'allegata tabella A) e della nota in calce alla medesima.

3. Non si dà luogo ad attribuzione di credito scolastico per gli anni in cui l'alunno non consegue la promozione alla classe successiva. In caso di promozione con carenze in una o più discipline, il consiglio di classe assegna il punteggio previsto nella nota alla predetta tabella A) e può integrare tale punteggio, in sede di scrutinio finale dell'anno scolastico successivo e previo accertamento di superamento del debito formativo riscontrato, secondo quanto precisato nella medesima nota.

4. Fermo restando il massimo dei 20 punti complessivamente attribuibili, il consiglio di classe, nello scrutinio finale dell'ultimo anno, può motivatamente integrare il punteggio complessivo conseguito dall'alunno ai sensi del comma 2 in considerazione del particolare impegno e merito scolastico dimostrati nel recupero di situazioni di svantaggio presentatesi negli anni precedenti in relazione a situazioni familiari o personali dell'alunno stesso, che hanno determinato un minor rendimento.

(...)

**Per le ultime classi**

Tabella A (prevista dall'articolo 11, comma 2)

Credito Scolastico

Candidati interni

Credito scolastico - Punti			
Media dei voti	I Anno	II Anno	III Anno
$M = 6$	2-3	2-3	4-5
$6 < M \leq 7$	3-4	3-4	5-6
$7 < M \leq 8$	4-5	4-5	6-7
$8 < M \leq 10$	5-6	5-6	7-8



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"PACIOLO-D'ANNUNZIO"**

Via Manzoni, 6 – 43036 Fidenza (PR)  
Tel. +39 0524 522015 – Fax +39 0524 527611

Web site: [www.paciolo-dannunzio.it](http://www.paciolo-dannunzio.it) E-mail: [PRTD01000X@istruzione.it](mailto:PRTD01000X@istruzione.it)



Nota - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. All'alunno che è stato promosso alla penultima classe o all'ultima classe del corso di studi con un debito formativo, va attribuito il punteggio minimo previsto nella relativa banda di oscillazione della tabella. In caso di accertato superamento del debito formativo riscontrato, il Consiglio di Classe può integrare in sede di scrutinio finale dell'anno scolastico successivo il punteggio minimo assegnato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione cui appartiene tale punteggio. Limitatamente all'ultimo anno del corso di studi, anche al candidato che ha conseguito nello scrutinio finale una media M dei voti tale che  $5 < M \leq 6$ , è attribuito un credito scolastico compreso nella banda di oscillazione di punti 1 - 3. Al candidato che ha conseguito nel medesimo anno una media di  $M < 5$  non è attribuito per tale anno alcun credito scolastico. Per la terza classe degli istituti professionali M è rappresentato dal voto conseguito agli esami di qualifica, espresso in decimi (ad esempio al voto di esami di qualifica di 65/centesimi corrisponde  $M = 6,5$ ).

**Per le classi penultima e terzultima**

**TABELLA A**

(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323)

**CREDITO SCOLASTICO**

**Candidati interni**

Media dei voti	Credito scolastico (Punti)		
	I anno	II anno	III anno
$M = 6$	3-4	3-4	4-5
$6 < M \leq 7$	4-5	4-5	5-6
$7 < M \leq 8$	5-6	5-6	6-7
$8 < M \leq 10$	6-8	6-8	7-9

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. All'alunno che è stato promosso alla penultima classe o all'ultima classe del corso di studi con un debito formativo, va attribuito il punteggio minimo previsto nella relativa banda di oscillazione della tabella. In caso di accertato superamento del debito formativo riscontrato, il consiglio di classe può integrare in sede di scrutinio finale dell'anno scolastico successivo il punteggio minimo assegnato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione cui appartiene tale punteggio. Nei confronti degli alunni che abbiano saldato nell'ultimo anno di corso i debiti formativi contratti nel terzultimo anno non si procede alla eventuale integrazione del credito scolastico relativo al terzultimo anno.

Gli alunni che non abbiano saldato i debiti formativi contratti nel terzultimo e nel penultimo anno di corso non sono ammessi a sostenere l'esame di Stato.

Per la terza classe degli istituti professionali M è rappresentato dal voto conseguito agli esami di qualifica, espresso in decimi (ad esempio al voto di esami di qualifica di 65/centesimi corrisponde  $M = 6,5$ ).



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"PACIOLO-D'ANNUNZIO"**

Via Manzoni, 6 – 43036 Fidenza (PR)  
Tel. +39 0524 522015 – Fax +39 0524 527611

Web site: [www.paciolo-dannunzio.it](http://www.paciolo-dannunzio.it) E-mail: [PRTD01000X@istruzione.it](mailto:PRTD01000X@istruzione.it)



**C.M. 03.02.2000, n. 28:** Legge 3 maggio 1999, n. 124 - Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico. Insegnanti tecnico-pratici

Com'è noto, l'art.5 della legge indicata in oggetto, nel modificare l'art.5 del T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione, approvato con D.Lvo. 297/94, n. 297, ha previsto una nuova disciplina per gli insegnanti tecnico-pratici, relativamente ai seguenti profili:

– **gli insegnanti tecnico pratici, anche quando il loro insegnamento si svolge in compresenza, fanno parte, a pieno titolo e con pienezza di voto deliberativo, del consiglio di classe;**

– le proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali relative alle materie il cui insegnamento è svolto in compresenza sono autonomamente formulate, per gli ambiti di rispettiva competenza didattica, dal singolo docente, sentito l'altro insegnante. Il voto unico, poi, viene assegnato dal consiglio di classe sulla base delle proposte formulate nonché, degli elementi di giudizio forniti dai due docenti interessati.

(...)

Si chiarisce che le nuove disposizioni si riferiscono ovviamente anche ai docenti titolari dell'insegnamento di conversazione in lingua straniera, in quanto tale insegnamento fa parte della tabella C allegata al D.M. n. 334 del 24.11.1994.



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"PACIOLO-D'ANNUNZIO"**

Via Manzoni, 6 – 43036 Fidenza (PR)  
Tel. +39 0524 522015 – Fax +39 0524 527611

Web site: [www.paciolo-dannunzio.it](http://www.paciolo-dannunzio.it) E-mail: [PRTD01000X@istruzione.it](mailto:PRTD01000X@istruzione.it)



Prot. n. 5671/F32/H12

Venezia, 16 novembre 2005

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche  
Statali e Paritarie del Veneto  
LORO SEDI

e p. c. Ai Dirigenti dei CSA  
Ai Dirigenti Tecnici  
LORO SEDI

**OGGETTO: Computo del voto dell'insegnante di religione cattolica negli scrutini finali. Nota del MIUR – Direzione Generale per gli Ordinamenti.**

Si ritiene opportuno portare alla conoscenza delle SS.LL. quanto con nota prot. n. 9830 del 24 ottobre 2005 viene rappresentato da parte del MIUR – Direzione Generale per gli Ordinamenti – ad un docente in servizio nella regione del Veneto, che chiede chiarimenti in merito al punto richiamato in oggetto.

“Si fa, preliminarmente, presente che nel momento in cui l'alunno opta per l'insegnamento della religione cattolica, detta materia diventa obbligatoria ed in quanto tale assume pari dignità delle altre discipline, di conseguenza, gli insegnanti di religione cattolica hanno la stessa dignità degli altri docenti, ed infatti, fanno parte del Consiglio di classe con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti, partecipando alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica (cfr punto 2.7 del DPR n. 202/1990; Art.309, 3° comma, del D.L.vo n. 297/1994; art. 11 D.L.vo 19-2-2004, n.59).

Come è noto, il voto del docente di religione, quando è determinante, diventa giudizio motivato, ma ad avviso della scrivente, non perde la rilevanza del voto.

Tale avviso è suffragato, peraltro, dal pacifico orientamento giurisprudenziale che man mano, sulla materia è venuto a crearsi. Si citano, al riguardo, le seguenti sentenze:

- TAR PUGLIA-LECCE-Sezione I Sentenza n.5 del 5 gennaio 1994.
- TAR TRENTO - Sentenza del 27 ottobre 2000, pubblicata il 21-12-2000.
- TAR VENETO-Sentenza n. 2829/05 del 10-2-2005.

Da ultimo, il Consiglio di stato, sebbene in sede cautelare (vedi Ordinanza cautelare, n. 5822 in data 3 dicembre 2004), accogliendo l'appello di un alunno, ha riformato l'ordinanza con cui il TAR dell'Emilia Romagna-Parma aveva negato l'accoglimento dell'istanza di sospensiva proposta dall'alunno medesimo.

L'Alto consesso, ad una sommaria deliberazione, ha considerato **“consistente”** la presenza del **“fumus boni juris”**, talchè non sembra azzardato presumere che, se si fosse giunti a sentenza di merito, il ricorso dell'alunno sarebbe stato accolto, ove la vicenda giurisdizionale fosse stata portata alla cognizione del Consiglio di Stato.”

Il Direttore Generale  
Carmela Palumbo